

CAPITOLATO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA ATTUARIALE PER LA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: 8731491E4D

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	OGGETTO.....	3
	2.1 Redazione dei bilanci tecnici attuariali.....	3
	2.2 Coefficienti di trasformazione e rivalutazione	5
	2.3 Coefficienti di riscatto e di ricongiunzione	6
	2.4 Valutazioni relative a varianti normative	6
	2.5 Altri servizi di consulenza.....	7
3.	FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE.....	9
4.	DURATA DEL SERVIZIO.....	10
	4.1 Tempi di esecuzione del servizio	10
5.	ONERI E INCOMBENZE A CARICO DELLA SOCIETA'	11
6.	SICUREZZA SUL LAVORO.....	11
7.	SOGGETTO REFERENTE	11
8.	PENALI E RISOLUZIONE	12
9.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	13
10.	RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA.....	14
11.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	14

1. INTRODUZIONE

Al fine di adempiere all'elaborazione del Bilancio tecnico attuariale ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito, "Cassa") ha necessità di dotarsi di un supporto consulenziale altamente specializzato di tipo attuariale per un periodo definito che si identifica nel triennio 2021-2024.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario del servizio di consulenza oltre a redigere i bilanci tecnici previsti dalla normativa, dovrà supportare la Cassa nella formulazione di ogni valutazione connessa alle diverse ipotesi e variabili di ingresso, al fine di valutare gli impatti finanziari e di adeguatezza delle iniziative che saranno assunte dagli organi competenti.

2. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, "CODICE") del servizio di consulenza tecnico-attuariale (di seguito, "Servizio").

Le prestazioni dovranno essere rese secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Capitolato. In particolare, il Servizio ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività, meglio descritte nei paragrafi seguenti:

- redazione del bilancio tecnico-attuariale;
- aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e di rivalutazione;
- aggiornamento dei coefficienti di riscatto e di ricongiunzione;
- valutazione tecnico-attuariali in occasione di modifiche statutarie e/o regolamentari;
- valutazioni tecnico-attuariali per l'implementazione del modello ALM;
- altri servizi di consulenza.

Di seguito sono riportate le prestazioni da svolgere nell'arco del periodo contrattuale ivi incluso l'ulteriore anno di rinnovo che, si ribadisce, sarà a discrezione dell'Ente attivare.

2.1 Redazione dei bilanci tecnici attuariali

La Società dovrà redigere due bilanci tecnici attuariali corredati dal bilancio specifico in base alla seguente tempistica:

Bilancio		2021	2022	2023	2024
Tecnico- Attuariale	Entro il 30 settembre	X			X
Nota annuale		X	X	X	X

Il bilancio tecnico di un ente previdenziale è lo strumento di previsione pluriennale, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 509/1994, per valutare la capacità dell'ente di far fronte finanziariamente agli impegni maturati nei confronti degli associati, nonché il livello di adeguatezza delle prestazioni attese. Attualmente la normativa di riferimento in vigore per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori di previdenza obbligatoria è contenuta nel decreto interministeriale emanato in data 29 novembre 2007, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (di seguito "decreto"). Nel decreto sono contenuti i principali elementi guida per la redazione delle previsioni attuariali che possono essere standard o specifiche. Per proiezioni standard si intendono quelle realizzate utilizzando i valori previsti per legge e validi per tutti gli enti previdenziali tenuti all'elaborazione del bilancio tecnico, cui le Casse possono derogare allorquando l'adozione di uno o più parametri standard risulti poco prudente rispetto alla reale situazione economico-finanziaria dell'ente ovvero non appropriata con le specificità oggettive dell'ente.

I bilanci tecnici dovranno essere redatti, dunque, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento attualmente in vigore (d.lgs. n. 509/1994 e decreto interministeriale 29 novembre 2007) e tenendo conto di eventuali modifiche normative successive.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:

- il bilancio tecnico attuariale dovrà essere redatto tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie previste dall'art. 3 del decreto e dei parametri di riferimento trasmessi annualmente dal Ministero del Lavoro;
- dovrà anche essere predisposta, come previsto dal suddetto decreto, una versione del bilancio, qualora necessaria, in deroga agli eventuali parametri standard qualora questi risultino non rappresentativi della realtà della Cassa, in merito alle quali dovranno essere formulate ipotesi maggiormente conformi alla peculiare realtà della stessa, con eventuale relativo stress test;
- le proiezioni dei dati dovranno essere sviluppate su un periodo di 50 anni in base alla normativa vigente alla data di elaborazione, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo periodo;

- il bilancio dovrà indicare il calcolo dei tassi di sostituzione, dei files aggiuntivi richiesti dai Ministeri Vigilanti con comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli altri indicatori richiesti dal decreto nonché la predisposizione di tutti i prospetti a corredo per la rappresentazione dei risultati;

- la relazione di bilancio andrà accompagnata dall'indicazione dei flussi delle entrate e delle uscite, secondo lo schema previsto dal decreto, con evidenza del momento nel quale (eventualmente) si riscontra la negatività del saldo previdenziale e/o corrente nonché tutti i prospetti relativi allo sviluppo, durante l'arco delle proiezioni, della collettività della Cassa, dei rispettivi redditi, dei volumi d'affari, delle prestazioni e dei contributi, opportunamente disaggregati per tipologia di partecipanti (attivi, silenti, contribuenti volontari, pensionati contribuenti, pensionati non contribuenti).

Costituiscono parte integrante dell'attività di predisposizione del bilancio tecnico, le valutazioni attuariali "a gruppo chiuso", con la disaggregazione tra le varie tipologie di iscritti e pensionati e la determinazione della relativa riserva matematica.

Il bilancio tecnico dovrà essere corredato da allegati analitici utili alla sua redazione e all'analisi dei risultati.

Dovrà essere predisposta, inoltre, una nota annuale contenente il confronto tra le risultanze del bilancio consuntivo e quelle ottenute in occasione del bilancio tecnico disponibile.

E' compreso qualsiasi altro tipo di adempimento e/o consulenza alle prestazioni sopra citate.

2.2 Coefficienti di trasformazione e rivalutazione

All'operatore economico è inoltre richiesto:

- aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per l'età da 71 a 80 anni, in base ai criteri e alle basi tecniche utilizzate per la rideterminazione dei nuovi coefficienti da parte dei Ministeri preposti in occasione delle revisioni periodiche previste dalla legge n. 335/1995;

- aggiornamento annuale, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi di cui all'art. 24, c. 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza della Cassa.

E' compreso qualsiasi altro tipo di adempimento e/o consulenza alle prestazioni sopra citate.

L'aggiornamento dei coefficienti dovrà avvenire secondo la seguente tempistica:

Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione	Entro il 30 settembre	2021	2022	2023	2024
		X	X	X	X
Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione	A richiesta della Cassa secondo le indicazioni dei Ministeri				

2.3 Coefficienti di riscatto e di ricongiunzione

L'operatore economico ha il compito di aggiornare, a richiesta della Cassa e per un massimo di due volte, i coefficienti di capitalizzazione per la determinazione dell'onere della riserva matematica nelle ipotesi di ricongiunzione e riscatto al fine di determinare una corretta valutazione dell'importo dovuto.

Il lavoro dovrà essere accompagnato da una relazione attuariale sulle valutazioni ed elaborazioni eseguite, con l'evidenza dei risultati ottenuti e con allegati analitici con il dettaglio dei dati.

E' compreso qualsiasi altro tipo di adempimento e/o consulenza alle prestazioni sopra citate.

Aggiornamento dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione	A richiesta della Cassa	2021	2022	2023	2024
			X		X

2.4 Valutazioni relative a varianti normative

Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del decreto, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentarie che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate.

Pertanto, l'operatore economico dovrà effettuare per un massimo di 6 volte lo studio di varianti normative complete di valutazioni attuariali con relativo stress test, predisposizione dei documenti necessari e relativa assistenza in relazione alla eventuale introduzione di misure di modifica del sistema contributivo e previdenziale della Cassa. In tal caso è previsto, ai sensi del sopra citato art. 2 del decreto, l'aggiornamento del bilancio tecnico secondo i parametri ministeriali e quelli propri dell'Ente.

E' inclusa nell'attività l'assistenza alle commissioni di studio su attività di natura attuariale e statistica, nonché la partecipazione alle riunioni tecniche indette presso i Ministeri vigilanti per la valutazione dei provvedimenti sottoposti alla loro approvazione.

Le analisi e gli studi dovranno partire dall'esame della documentazione e dei dati contabili, attuariali e finanziari al fine di valutare il modello gestionale di tipo attuariale e finanziario adottato e le possibili proposte di miglioramento dell'attuale sistema con particolare attenzione all'equilibrio finanziario dell'Ente. L'attività dovrà essere svolta a stretto contatto con gli uffici della Cassa incaricati. Inoltre l'operatore economico dovrà prestare la propria consulenza professionale anche attraverso incontri periodici, su base annuale, al fine di fornire il proprio supporto consulenziale agli organi di governo della Cassa competenti in materia di investimenti.

E' compreso qualsiasi altro tipo di adempimento e/o consulenza alle prestazioni sopra citate.

Aggiornamento del bilancio tecnico attuariale a seguito di modifiche regolamentare e/o statutarie	A richiesta della Cassa per un massimo di n. 6 volte
---	--

2.5 Valutazioni relative all'implementazione del modello ALM

L'operatore economico dovrà inoltre:

- effettuare valutazioni attuariali, con cadenza annuale, quali ad esempio simulazioni del bilancio tecnico/previsivo in diverse modalità (es. a gruppo "aperto", a gruppo "chiuso", scenario base, scenari di stress) con l'adozione di specifiche ipotesi su variabili macroeconomiche e/o sull'andamento dei contributi, finalizzata alla determinazione dei flussi di cassa del passivo e dell'attivo necessari per l'implementazione su base annuale del modello di ALM secondo le richieste del soggetto incaricato alla redazione dell'ALM.

Valutazioni attuariali finalizzate per l'aggiornamento del modello di ALM	A richiesta della Cassa	2021	2022	2023	2024
		X	X	X	X

E' compreso qualsiasi altro tipo di adempimento e/o consulenza alle prestazioni sopra citate.

2.6 Riepilogo delle attività da svolgere

Anno di espletamento dell'attività	Riferimento	Descrizione attività	
2021	1	Redazione del bilancio tecnico-attuariale	
	2	Nota annuale	
	3	Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione	
	4	Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione	
	5	Valutazioni attuariali per l'aggiornamento del modello di ALM	
	6	Aggiornamento dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione	
	7	Aggiornamento del bilancio tecnico attuariale a seguito di modifiche regolamentare e/o statutarie	
2022	1	Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione	
	2	Nota annuale	
	3	Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione	
	4	Valutazioni attuariali per l'aggiornamento del modello di ALM	
	5	Aggiornamento dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione	
	6	Aggiornamento del bilancio tecnico attuariale a seguito di modifiche regolamentare e/o statutarie	

2023	1	Nota annuale	
	2	Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione	
	3	Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione	
	3	Valutazioni attuariali per l'aggiornamento del modello di ALM	
	4	Aggiornamento dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione	
	5	Aggiornamento del bilancio tecnico attuariale a seguito di modifiche regolamentare e/o statutarie	
2024 (eventuale anno di rinnovo)	1	Redazione del bilancio tecnico-attuariale	
	2	Nota annuale	
	3	Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione	
	4	Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione	
	5	Valutazioni attuariali per l'aggiornamento del modello di ALM	
	6	Aggiornamento dei coefficienti di riscatto e ricongiunzione	
	7	Aggiornamento del bilancio tecnico attuariale a seguito di modifiche regolamentare e/o statutarie	

3. FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

L'operatore economico deve strutturare il gruppo di lavoro al fine di garantire i livelli qualitativi richiesti dal Servizio e pertanto avrà la totale responsabilità del raggiungimento degli obiettivi.

In linea generale l'erogazione del servizio in oggetto richiede da parte delle risorse professionali impiegate un elevato livello di specializzazione e di esperienza specifica. L'operatore economico, inoltre, è obbligato a garantire che il servizio erogato sia costantemente allineato alle evoluzioni normative e tematiche. A tal

fine, è stato individuato un elenco di figure professionali che siano in grado di garantire un elevato livello qualitativo di competenze e conoscenze in ambito.

L'operatore economico, in forma singola o associata, per l'erogazione dei servizi, dovrà assicurare che il responsabile dell'esecuzione del contratto sia un professionista senior iscritto all'Albo Nazionale dell'Ordine degli Attuari, che abbia svolto incarichi riguardanti valutazioni attuariali con esperienza di almeno 10 anni alla data di pubblicazione della presente gara.

L'operatore economico si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del team di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata. L'affidatario del servizio potrà addivenire alla sostituzione di una o più delle figure professionali proposte, con risorse di livello professionale equivalente previo invio del curriculum vitae del sostituto e della relativa approvazione da parte della Cassa.

Qualora la Cassa ritenga le sostituzioni non idonee o non conformi alla regolare esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata triennale (36 mesi), eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di stipula dello stesso con la Società. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 196, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Cassa.

4.1 Tempi di esecuzione del servizio

La Società dovrà assicurare l'attivazione dei servizi entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto.

Per tutto il periodo di validità del contratto, i servizi dovranno essere erogati secondo le tempistiche riportate nella tabella di seguito.

Descrizione attività	Termine
----------------------	---------

Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e rivalutazione	5 giorni lavorativi
Aggiornamento dei bilanci tecnici a seguito di modifiche regolamentari	7 giorni lavorativi
Redazione del bilancio tecnico	45 giorni lavorativi
Relazione analitica	Successivi 30 giorni lavorativi

Il termine decorre dalla ricezione completa dei dati e delle informazioni necessarie, coerentemente con la messa a disposizione dei parametri macroeconomici forniti da parte dei Ministeri.

In caso di inadempienza la Cassa avrà facoltà di applicare le penali previste al paragrafo 6.

5. ONERI E INCOMBENZE A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo aggiudicato, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del presente capitolato.

6. SICUREZZA SUL LAVORO

La Cassa non ravvisa rischi di interferenza per quanto riguarda aspetti della sicurezza sul lavoro, i cui relativi costi sono identificati pari a zero.

7. SOGGETTO REFERENTE

L'operatore economico ha l'obbligo di nominare un soggetto referente del servizio cui sia conferita formalmente la delega a rappresentare all'operatore economico stesso e a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse insorgere.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza effettuate dalla Cassa al referente designato dall'operatore economico si intendono come fatte direttamente alla stessa.

Il referente del servizio deve:

- essere reperibile e disponibile a recarsi presso gli uffici della Cassa quando richiesto dalla stessa;

- mantenere un contatto continuo sia con il Direttore dell'esecuzione del contratto che con gli eventuali altri addetti segnalati dalla Cassa per il controllo dell'andamento del Servizio;
- provvedere a garantire la qualità del Servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita e la rispondenza del Servizio stesso alle prescrizioni di legge e al Capitolato.

8. PENALI E RISOLUZIONE

Nel caso di ritardata esecuzione rispetto alle tempistiche indicate nel paragrafo 4.1, si applicherà una penale pari a:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo dal 1° al 10° giorno;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 11° al 20° giorno;
- € 150,00 per ogni giorno di ritardo dal 21° giorno.

Nel caso di impiego di personale non incluso nel gruppo di lavoro indicato in sede di offerta in sostituzione di personale indicato in offerta, senza previa autorizzazione della Cassa, si applicherà una penale pari a:

- € 100,00 per ogni giorno di utilizzo in caso di comprovata almeno pari professionalità;
- € 500,00 per ogni giorno di utilizzo in caso di comprovata minore professionalità, minore anzianità di servizio, fino ad un massimo di 5 giorni;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo verranno contestati alla Società tramite PEC; l'operatore economico dovrà comunicare a mezzo PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'operatore economico medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso all'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1328 del codice civile.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 108, c. 3, del CODICE, il Direttore dell'esecuzione del contratto, quando accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando le prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto all'operatore economico.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, la Cassa dichiara risolto il contratto.

In conformità a quanto ulteriormente previsto dall'art. 108, c. 4, del CODICE, qualora, al di fuori dell'ipotesi sopra descritta, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, la Cassa risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Restano comunque ferme le altre cause di risoluzione previste dall'art. 108, c. 1, del CODICE.

È fatto salvo il diritto della Cassa al risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti e patienti.

Nel caso di risoluzione del contratto all'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'operatore economico si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare, salvo su autorizzazione espressa della Cassa a terzi, che non siano in rapporto di

dipendenza e/o collaborazione con l'Ente, i dati e/o le informazioni derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale con Cassa Geometri, in ottemperanza al presente documento. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili ai terzi.

10. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

L'operatore economico condurrà le attività oggetto del presente Capitolato nel rispetto della normativa vigente in materia e si impegna a tenere indenne la Cassa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

L'operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà fornire all'ente copia di polizza assicurativa per l'attività professionale svolta.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

L'operatore economico sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). I dati trattati potranno essere utilizzati ai soli fini dell'esecuzione del Servizio richiesto.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa. Ermelinda Insogna